



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALI (ADEGUATO AL REGOLAMENTO REGIONALE N° 8 DEL 11/03/2015)

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 132 del 21.09.2020

INDICE

TITOLO I
- DISPOSIZIONI GENERALI –
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.....
Art. 2 - Competenze.....
Art. 3 - Responsabilità
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
Art. 6 – Adempimenti conseguenti al decesso.....
Art.7 – Adempimenti conseguenti al trasporto di salma.....
Art. 8 – Periodo e depositi di osservazione
Art. 9 – Visita necroscopica
Art. 10 – Autorizzazione al trasporto di cadavere
Art. 11- Attività funebre
Art. 12 – Sospensione e revoca dell’attività funebre.....
Art. 13 – Cremazioni.....
Art. 14- Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione.....
Art. 15- Affidamento delle ceneri.....
Art. 16- Dispersione delle ceneri.....
Art. 17- Rifiuti cimiteriali.....
Art. 18- Strutture per il commiato.....

Capo II

FORMAZIONE

Art. 19- Personale e profili professionali.....
Art. 20- Percorsi formativi.....
Art. 21- Obblighi del personale comunale.....

Capo III

AMBITO CIMITERIALE

Art. 22- Costruzione dei cimiteri	
Art. 23- Pianta dei cimiteri	
Art. 24- Camera mortuaria	
Art. 25- Tumulazioni e loculi	
Art. 26- Reparti speciali nel cimitero	
Art. 27- Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	

Titolo II – CIMITERI

Capo I

CIMITERI

Art. 28 - Denominazione cimitero.....
Art. 29 - Disposizioni generali - Vigilanza.....
Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 31 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali	
Art. 32 - Servizi Cimiteriali - Camera mortuaria - Strutture per il commiato.....	3

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 33 - Disposizioni generali - Piano Regolatore.....	
Art. 34 - Piano Regolatore Cimiteriale - Costruzioni dei Cimiteri - Pianta dei cimiteri	

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 35 - Inumazione	
Art. 36 - Elemento distintivo (Cippo)	
Art. 37 - Tumulazione.....	
Art. 38 - Concessione provvisoria	

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39- Esumazioni ordinarie	
Art. 40- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	
Art. 41- Esumazione straordinaria.....	
Art. 42- Estumulazioni.....	
Art. 43- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	
Art. 44- Raccolta delle ossa.....	
Art. 45- Oggetti da recuperare.....	
Art. 46- Disponibilità dei materiali.....	

Capo V

CREMAZIONE

Art. 47- Creazione- Crematorio- Autorizzazione alla cremazione- Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione- Dispersione delle ceneri ed affidamento.....	
Art. 48- Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione.....	
Art. 49- Affidamento delle Ceneri – Urne cinerarie- Dispersioni delle ceneri.....	

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 50- Orario.....	
Art. 51- Disciplina dell' ingresso.....	
Art. 52 – Divieti speciali.....	
Art.53 – Riti funebri.....	
Art.54- Fiori e piante ornamentali.....	
Art. 55 - Materiali ornamentali.....	

Titolo III – CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 56 - Tipologie e manutenzione delle sepolture.....	
Art. 57 - Sepolcro Gentilizio.....	
Art. 58 - Loculi Comunali e Ammissione Salme.....	

Art. 59 - Durata delle concessioni dei loculi e degli ossari comunali	
Art. 60 - Uso delle sepolture private.....	4
Art. 61 - Manutenzione.....	
Art. 62 - Costruzione dell'opera – Termini.....	
Art. 63 - Norme di salvaguardia.....	

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 64 - Divisione- Subentri.....	
Art. 65 - Rinuncia a concessione di loculi.....	
Art. 66 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	

Capo III

REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 67 - Revoca.....	
Art. 68 - Decadenza.....	
Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	
Art. 70 - Estinzione	

Titolo IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Accesso al Cimitero.....	
Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	
Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	
Art. 74 - Recinzione delle aree - Materiali di scavo - Rifiuti cimiteriali.....	
Art. 75 - Introduzione e deposito di materiali.....	
Art. 76 - Orario di lavoro	
Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	
Art. 78 - Vigilanza	
Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 80 - Attività funebre – Autorizzazione - Formazione.....	
Art. 81 - Sospensione e revoca dell'attività funebre - Divieti.....	

Titolo V – CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Capo I

COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Art. 82 - Costruzione dei Cimiteri per animali d'affezione	
Art. 83 - Autorizzazione della struttura cimiteriale - Iter Amministrativo	
Art. 84 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale	
Art. 85 - Compiti del soggetto gestore della struttura	
Art. 86 - Spoglie animali destinate al cimitero e Servizi offerti	

Art. 87 - Trasporto.....	
Art. 88 - Caratteristiche strutturali e funzionali.....	5
Art. 89 - Impianti e funzioni collaterali	
Art. 90 - Fosse di seppellimento	
Art. 91 – Sistema di seppellimento.....	
Art. 92 – Sistema di incenerimento	

Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	
Art. 94 - Registro	
Art. 95 - Annotazioni in registro.....	
Art. 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	
Art. 97 - Schedario dei defunti	
Art. 98 - Scadenario delle concessioni	

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	
Art. 100 - Cautele	
Art. 101 - Responsabile del Servizio Cimiteriale	
Art. 102 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	
Art. 103 - Personale addetto ai Servizi Cimiteriali	
Art. 104 - Importi di concessioni e rimborso spese.....	
Art. 105 - Sanzioni amministrative	
Art. 106 - Disposizioni finali.....	
Art. 107 - Tariffe	
Art. 108 - Abrogazione di norme precedenti	
Art. 109 - Entrata in vigore	
Art.- 110 Allegati.....	

TITOLO I
- DISPOSIZIONI GENERALI –
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 e n°10 del 31/07/1998, della Legge n°130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n°254 del 10/07/2003, dell'art.7 della L.R. n. 34/2008, delle disposizioni di cui ai Capo II, III, IV, V, VI del R.R. n.8 /2015, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Il presente Regolamento recepisce anche la disciplina dei cimiteri per animali d'affezione di cui al Capo V del R.R. n.8 del 18.03.2015.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall' art.113/Bis comma 1, lettera a), b) e c) del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l' organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all' art. 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.
4. Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta comunale può affidare a terzi la gestione dei servizi cimiteriali nel rispetto delle indicazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:

a.1 il trasporto funebre per indigenti;

a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico- sanitarie;

a.3 il deposito di osservazione;

a.4 l'obitorio;

a.5 le attività di medicina necroscopica;

b) ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:

b.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;

b.2 le concessioni di spazi cimiteriali;

b.3 la cremazione;

b.4 l'illuminazione elettrica votiva;

b.5 i rifiuti;

c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:

c.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;

c.2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;

c.3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;

c.4 il trasporto di salma e di cadavere;

d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;

e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;

f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;

g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;

h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;

i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;

l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;

m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

n) operatore funebre: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;

o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;

p) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:

p.1 autorizzatoria;

p.2 di vigilanza e di controllo;

p.3 sanzionatoria.

- q) resti mortali:** esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) salma:** corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) traslazione:** trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) trasporto funebre:** trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) tumulazione:** sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v) Sottoprodotti di origine animale:** (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- w) Animale da compagnia:** (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- x) incenerimento:** lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura dell'apposito feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.16.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con i relativi atti amministrativi. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del T.U.18 agosto 2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale e/o nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;

- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii..

Art. 6 – Adempimenti conseguenti al decesso

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di stato civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi dell'Ordinamento sullo Stato Civile, di cui al titolo VII del R.D. n° 1238 del 9/7/1939.

Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui al successivo art. 110, co.1., lett. b.1, contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso.

2. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 110 co.1, lett. b.3, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

3. Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro ventiquattro ore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.

4. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico;

5. Qualora gli aventi diritto manifestino l'intenzione di avvalersi delle previsioni del comma 1, art.10 della l.r. 34/2008, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:

- a. alla sala del commiato;
- b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- c. al civico obitorio;
- d. all'abitazione propria o dei familiari;
- e. ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;

6. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

7. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 110, co.1, lett.a.1, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

8. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 110 co.1, lett.a.1.
9. La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della l.r. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
10. I congiunti, come individuati dall'art.4 del DPR 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n.34/2008.
11. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

Art. 7- Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente art.3, c.5, del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 110 co.1, lett.a.1, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.
2. Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 110 co.1, lett.a.1, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente. Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.
3. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Art. 8 - Periodo e depositi di osservazione

1. I soggetti deceduti non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90.
2. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico Obitorio.

Art. 9 - Visita necroscopica

1. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.
2. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art. 87 c. 1 lett. a.2.
3. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico.

Art. 10 - Autorizzazione al trasporto di cadavere

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 110 c. 1 lett. b.4, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 110 c. 1, lett. B5.
4. L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
6. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
7. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
8. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90.
9. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;

b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

10. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

11. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.

12. La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

Art. 11 - Attività funebre

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 19.

L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

- a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

d. le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.

e. il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

5. I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento

dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

10. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13. Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 12 - Sospensione e revoca dell'attività funebre

14

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.
2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13 - Cremazione

1. Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art.3, lettera b) della legge n.130/2001.
2. Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.
3. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento), dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale che i Comuni sono tenuti ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
4. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art. 24 della Legge 31.5.95, n. 218, a condizione di reciprocità.
5. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
9. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
10. Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.
11. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.
12. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

Art. 14 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1. È istituito presso ogni Comune (Ufficio di stato civile) il registro della cremazione per i residenti.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 15 - Affidamento delle ceneri

1. L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Art. 16 - Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4. La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.

5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E' vietata:

- a. nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada);
- b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9. Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12. La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.

13. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.

Art. 17 - Rifiuti cimiteriali

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006 .

Art. 18 - Strutture per il commiato

1. Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.

2. Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

3. Le strutture per il commiato devono possedere:

- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. camera ardente;
- c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d. locale spogliatoio per il personale;
- e. deposito per il materiale;
- f. servizio igienico per il personale;
- g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- h. eventuale locale per ristoro.

4. Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa $60 \pm 5\%$.

5. La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;

- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
6. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
7. Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.
8. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

CAPO II FORMAZIONE

Art. 19 - Personale e profili professionali

1. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui al precedente art. 8, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17.

Art. 20 - Percorsi formativi

1. Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.
2. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.
3. Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.
4. E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.
5. I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche, verteranno sulle materie indicate nelle Tabelle I e II, di cui all'allegato a.1.
6. I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:
- a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;
 - b. agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento. Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.
7. I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Puglia direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 20/3/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia.
8. La durata dei corsi di formazione, i requisiti di ammissione, il numero massimo dei partecipanti e le ore formative sono riportati nella tabella riassuntiva per moduli compresa nell'Allegato a.1.

9. La durata del corso di aggiornamento per direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari è di 30 ore, mentre per gli operatori funebri e necrofori è di 25 ore.

10. E' prevista la partecipazione congiunta di entrambe le figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.

11. La certificazione rilasciata al termine del corso, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme all'allegato "2" del presente regolamento. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica di cui agli allegati "3" e "4" già in uso nelle prove di verifica.

12. La verifica consiste nella somministrazione di un test con più quesiti formulati dalla commissione i quali provvederanno, altresì, a stabilire a priori i criteri di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza costituisce presupposto per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso abilitante all'esercizio delle attività funebri.

13. In sede di prima applicazione, per il responsabile e gli operatori che risultino essere stati regolarmente assunti da almeno due anni, l'attestazione è rilasciata a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Art. 21 - Obblighi del personale comunale

1. Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.

CAPO III AMBITO CIMITERIALE

Art. 22 - Costruzione dei cimiteri

1. Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 23 - Pianta dei cimiteri

1. Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

2. La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

3. La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL. La stessa piantina

planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art. 24 - Camera Mortuaria

1. Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Art. 25 - Tumulazioni e loculi

1. Per le caratteristiche delle casse, si fa rinvio alle specifiche tecniche della vigente normativa in materia.
2. Sulla cassa deve essere presente apposita targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri.
3. Le casse di zinco devono essere rinforzate lungo i margini interni mediante idoneo riporto di materiale metallico saldato.
4. I cadaveri sono adagiati all'interno della cassa in zinco su tappetini assorbenti in materiale biodegradabile.
5. La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza dal Comune.
6. Per le norme tecniche di realizzazione dei loculi, anche all'interno di cappelle private, si rinvia alle prescrizioni vigenti in materia.
7. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a. della loro ubicazione e collocazione;
 - b. del costo della costruzione;
 - c. del costo della manutenzione;
 - d. della durata della concessione.
8. I Comuni stabiliscono le condizioni per la concessione dei loculi.
9. Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano di utilizzazione cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici vengono di norma inumati in reparto speciale del cimitero, in campo di inumazione o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dagli interessati.

4. In via eccezionale, possono essere istituiti altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme di persone: - - decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

- che hanno risieduto per più di dieci anni nel Comune di Monteroni di Lecce ed al momento della morte risultavano residenti in altro comune, in quanto avevano spostato la propria residenza, perché ricoverati in una struttura socio sanitaria per anziani (casa di riposo) avente la sede in altro Comune

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 23, salvo che non avessero in precedenza manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Titolo II – CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 28 - Denominazione cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

Art. 29 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113/Bis, comma 1 lettera a), b) e c) del T.U., 18 agosto 2000, n. 267.

4. E' onere del Comune eseguire la pulizia, la manutenzione, la gestione dell'intera struttura cimiteriale; il Comune curerà il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all'interno del cimitero.

5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero; se questo non ne dispone, tramite Ditta privata, idonea ad eseguire tali operazioni.

6. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

7. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento del servizio sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, siano stati residenti e nativi, nonché i figli ed i genitori degli stessi, anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepolcri gentilizi. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 32 - Servizi Cimiteriali - Camera mortuaria - Strutture per il commiato

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90 e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.
4. Nel Cimitero, apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. 285/90, è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.
5. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonchè per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
6. Nel Cimitero comunale può essere istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90. Salvo diverse disposizioni da parte delle autorità concedenti, i cinerari possono coincidere con gli ossari.
7. Si recepisce integralmente l'art.15" Strutture per il commiato" del R.R. n.8/2015.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 33 - Disposizioni generali - Piano Regolatore

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine delle fosse e le misure d'impiego rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo X del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate alla costruzione di sepolcri gentilizi o ipogei e manufatti destinati a sepolture individuali (Loculi di proprietà comunale e loculi di proprietà delle congregazioni), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore cimiteriale, anche per stralci, determina, per i sepolcri gentilizi o ipogei la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 92.
5. Nelle more dell'adozione di un nuovo piano regolatore cimiteriale, per l'individuazione di eventuali aree residue ove allocare ipogei, loculi comunali, sepolcri gentilizi, ecc.. vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 34 - Piano Regolatore Cimiteriale - Costruzioni dei Cimiteri - Pianta dei cimiteri

1. Il Comune all'occorrenza può dotarsi di un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 139 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel Cimitero possono essere individuati spazi o zone costruite, da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolcri gentilizi o ipogei;
- c) tumulazioni individuali (loculi di proprietà comunale);
- d) loculi di proprietà delle congregazioni;
- e) cellette ossario- nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) campi o aree destinate a sepolture di culti diversi da quello religioso;

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

9. Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio Comunale.

10. Presso l'Ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990, in scala 1:500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti.

11. La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

12. La planimetria è firmata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della ASL. La stessa è

aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 35 - Inumazione

Hanno diritto ad essere inumati nel cimitero Comunale: 1) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune che in vita abbiano eletto la residenza nello stesso per almeno tre anni; 2) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza per almeno cinque anni.

Le sepolture per inumazione sono esclusivamente comuni ed assegnate a fronte di pagamento della vigente tariffa. Esse hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Art. 36 - Elemento distintivo (Cippo)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un elemento distintivo (Cippo), costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sull'elemento distintivo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 37 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi costruiti dal Comune, dai concessionari di aree adibite ad ipogei o dalle congregazioni.

2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. 3. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 38 - Concessione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo di proprietà comunale previo pagamento di un canone stabilito, se il Comune ne dispone.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi cappella gentilizia o ipogeo, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri gentilizi o ipogeo;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura privata, con progetto già approvato, in attesa di realizzazione.
3. La durata della concessione provvisoria è fissata, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale. L'applicazione dei termini suddetti è estesa anche alle concessioni provvisorie in atto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo nella sistemazione definitiva privata o cremata e previo pagamento dei relativi oneri.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno (anche se di norma è preferibile escludere i mesi estivi) anche senza la presenza di operatori sanitari ai sensi della L.R. 15 dicembre 2008 , n. 34.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito degli Organi sanitari competenti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Servizio cimiteriale provvedere alla autorizzazione e registrazione delle operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, dandone avviso ai congiunti e alle autorità competenti.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere anche all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 41 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dalla autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, la esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile competente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 42 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto anche all'Albo del Cimitero, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale, o in mancanza di esso, da idonea Ditta specializzata nel settore.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Nel caso in cui non vi sia stata la completa mineralizzazione della salma si aggiungono degli enzimi per accelerarne i processi e il feretro viene tumulato per un altro anno.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che ci si trovi di fronte a tumulazione straordinaria, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura e foratura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. A richiesta dei familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepolcri gentilizi, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata dal comune.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal comune. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 44 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento altrove.

Art. 45 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 46 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V CREMAZIONE

Art. 47 - Cremazione – Crematorio- Autorizzazione alla cremazione *Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione Dispersione delle ceneri e affidamento*

Il Comune di Monteroni di Lecce non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione. La cremazione è effettuata nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (art. 3), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (art. 12) e dal Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (art.10) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile di Monteroni di Lecce se il decesso è avvenuto nel territorio comunale;

b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1c) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi,

manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4c) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2) L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna cineraria. L'interrimento avviene in una apposita area cimiteriale che il è tenuto ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

3) In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

4) Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto.

5) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, nascita, morte) e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interrimento o l'affidamento ai familiari.

6) E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro; a richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

7) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.

8) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.

9) Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

10) L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

11) Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

12) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

13) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

14) Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge.

Art. 48 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1) È istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.

2) Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

3) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

4) Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 49 - Affidamento delle Ceneri - Urne cinerarie - Dispersioni delle Ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5) Qualora le ceneri sono custodite nel Comune di Monteroni di Lecce, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;

e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

8) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello stato civile del comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

- Dispersione delle ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune, competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E' vietata: a. nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada);b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

- 7) L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
- 8) In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
- 9) Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
- 10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
- 11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
- 12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione, previo richiesta, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Monteroni di Lecce, se la dispersione avviene nel proprio territorio.
- 13) La dispersione all'interno del cimitero del Comune di Monteroni di Lecce è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 50 – Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. Tale orario va riportato su tabella di facile ed immediata lettura apposta sul cancello d'ingresso principale del cimitero. Il contenuto della tabella va riprodotto in altri esemplari da affiggere nei punti di maggiore transito dell'area cimiteriale.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso, da rilasciarsi per comprovati motivi, dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio cimiteriale che dovrà darne comunicazione al personale di custodia cimiteriale.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dello orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 51 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, si entra a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali se non a guinzaglio;

- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del Cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute o di età, documentati da apposito contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992, numero 495, o da certificazione di invalidità rilasciata da una competente Commissione Medica insediata presso una struttura pubblica, il Responsabile della Polizia Municipale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo criteri di decoro e rispetto per la sacralità cimiteriale, a quanti ne facciano apposita richiesta scritta e depositata al protocollo dell'Ente unitamente agli allegati indicati:

- copia documento di identità;
- copia del contrassegno invalidi o della certificazione di invalidità rilasciata da Commissione Medica;
- versamento su ccp intestato al Comando di Polizia Municipale.

4. La durata del permesso per accedere al cimitero a bordo di autoveicolo, avrà durata pari al contrassegno invalidi o alla certificazione medica prodotta.

5. E' escluso l'accesso di tutti i veicoli nelle giornate di domenica e in tutti i giorni festivi infrasettimanali; è ammesso sempre, ove necessario, l'accesso e il transito dei soli mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 52 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti etc...), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio cimiteriale
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) depositare corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, che coprono marmi, epigrafi, fotografie, che sono da ostacolo e che rendono impossibile la

lettura, o in qualunque forma non si addicono all'estetica, o che nel tempo siano divenuti indecorosi.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo quelli debitamente autorizzati. Sarà compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale individuare e delimitare gli spazi destinati a tali attività

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà diffidato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 53 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 54 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. Dove insistono cipressi o altri alberi, che ostacolano o arrecano danni a Cappelle o altro manufatto, verrà disposto da parte del Comune il taglio degli stessi con reimpianto di altre essenze ritenute più idonee.

Art. 55 - Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate e/o fonte di pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o pericolosi per i visitatori.

3. I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 48, in quanto applicabili.

Titolo III - CONCESSIONI
Capo I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 - Tipologie e manutenzione delle sepolture

1. Ai fini del presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti definizioni di manufatti del Cimitero del Comune di Monteroni di Lecce:

- a) sepolcri gentilizi o ipogei, destinati ad accogliere le spoglie di persone legate da vincoli familiari a norma del Codice Civile o a questi parificati dalle leggi dello stato;
- b) colombari, loculi comunali contigui in più file sovrapposte;
- c) biloculi, loculi contigui giustapposti o sovrapposti;
- d) loculo, minima unità destinata ad accogliere un feretro;
- e) ossario, minima unità destinata ad accogliere le ossa;
- f) ossarietto, contenitore delle ossa destinato ad essere accolto nell'ossario;
- g) cippo, manufatto commemorativo contenente uno o più feretri e/o uno o più ossarietti. I feretri e gli ossarietti devono trovare posto in ambienti separati tra loro;
- h) cenotafio, manufatto commemorativo non contenente né feretri né ossarietti.

2. Tutti i manufatti attualmente presenti nel Cimitero del Comune di Monteroni di Lecce devono essere ricondotti, a cura del servizio cimiteriale, ad una delle categorie sopra sancite, da riportare nei documenti ufficiali.

Art. 57 - Sepolcro Gentilizio

1. Per sepolcro gentilizio si intende la cappella familiare o sepolcro familiare.

2. Esso viene realizzato, a cura e spese del concessionario, su area concessa per 99 anni rinnovabili, su richiesta, per altri 99 anni dal Comune, previo pagamento del canone corrente stabilito dal Comune stesso.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Ogni concessione del diritto d'uso delle aree di cui al precedente comma deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Il diritto d'uso di esso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero massimo dei posti salma realizzabili;
- b) il nome del concessionario;
- c) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

5. Alla morte del concessionario, la titolarità, i diritti ed obbligazioni connesse alla concessione passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice civile, tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

6. Qualora nel Sepolcro Gentilizio vengano ospitate permanentemente salme non rispondenti ai criteri di individuazione di cui all'art. 62 del presente regolamento, la

concessione verrà revocata dal responsabile del servizio cimiteriale senza che il concessionario possa richiedere alcuna somma in restituzione.

7. Il Comune potrà autorizzare, in Sepolcri Gentilizi, la temporanea sepoltura di salme non rispondenti ai criteri di individuazione di cui all'art. 62 nei soli casi di temporanea indisponibilità di loculi comunali certificata dall'ufficio servizi cimiteriali. L'autorizzazione è subordinata alla richiesta del parente del defunto e contestuale assenso del concessionario del sepolcro e alla contestuale richiesta di concessione di nuovo loculo per la sepoltura definitiva.

8. Scaduto il periodo della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, se ne ha conoscenza, deve comunicare l'evento agli interessati che dovranno chiedere il rinnovo della stessa. Nel caso di irreperibilità accertata dei soggetti interessati, il Responsabile del servizio cimiteriale ha facoltà di procedere alla comunicazione su citata mediante affissione all'albo cimiteriale, all'albo pretorio e sul manufatto stesso. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza, la mancata presentazione della richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono. In tal caso l'area in uso alla sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso, invece, di presentazione della domanda e di constatata regolarità della successione, il rinnovo della concessione ai successori verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa corrente al momento della presentazione della domanda stessa.

9. In presenza di pregresse concessioni perpetue il Comune è tenuto a vigilare sulla manutenzione dei sepolcri, in caso di evidente stato di fatiscenza ed abbandono degli stessi, il Comune, previo avviso agli interessati se reperibili, o avviso pubblico negli altri casi, rientra nella piena disponibilità dell'area e del manufatto.

Art. 58 - Loculi Comunali e Ammissione Salme

1. Per loculi comunali si intendono i manufatti destinati a sepolture costruite dal Comune in qualsiasi tipologia (loculi, edicole, biloculi etc.).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dal Comune. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:

- a) della loro ubicazione e collocazione;
- b) del costo della costruzione;
- c) del costo della manutenzione;
- d) della durata della concessione.

3. Essi si concedono di norma in presenza di salma da tumulare salvo diverso indirizzo dell'Amministrazione. Si potrà procedere alla assegnazione di loculo comunale per spostamento di salma, solo nel caso in cui il loculo di provenienza, sia comunale e ritorni nella disponibilità dell'amministrazione comunale. Si potrà procedere alla assegnazione di loculo comunale per spostamento di salma riveniente da loculo sito in manufatto privato solo in caso vi sia una congrua (pari o superiore alle necessità stimata del triennio a venire sulla base della media dei decessi del triennio decorso) disponibilità di loculi comunali liberi e la tumulazione sia stata autorizzata in forma provvisoria.

4. Non è ammessa la concessione di loculi a persone in vita.

5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
6. In presenza di tumulazioni provvisorie, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso salvo diverso indirizzo dell'Amministrazione.
7. L'assegnazione definitiva di loculi per la sistemazione di tumulazioni provvisorie viene fatta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale fra i loculi disponibili con conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente in loculi privati.
8. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanze e di religione:
 - a) le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme di persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n° 285/90.
 - g) i resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche agli ossari comunali e/o urne cinerarie.

Art. 59 - Durata della concessione dei loculi e degli ossari comunali

1. I loculi comunali vengono concessi per la durata di anni trentatre.
2. Gli ossari comunali vengono concessi per la durata di anni cinquanta.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa al momento vigente.

Art. 60 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, parrocchie, confraternite ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei sui eredi. La convivenza deve essere attestata con autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'Ufficio comunale preposto che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal concessionario stesso o da un suo erede legittimo avente titolo sulla concessione, fermo restando il successivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento. Il concessionario non può vantare alcun diritto sulle aree concessionate ma non edificabili che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblica utilità del Cimitero.

Art. 61 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune prescriva, valutata l'indispensabilità o l'opportunità per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: - le lapidi e le parti decorative costruite o installate dai concessionari; - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 62 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 59, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 18 mesi dalla stipula del contratto; i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire ed essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, in caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il termine dei tre anni decorre dalla data di esecutività della D.I.A.

2. Entro 6 mesi dall'avvenuta notifica dell'approvazione degli atti progettuali per il rilascio del permesso a costruire, il concessionario è obbligato a ritirare tale permesso, pena la decadenza della concessione, ai sensi dei successivi articoli.
3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, i predetti termini decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
4. Per motivi comprovati e valutati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 12 mesi .

Art. 63 - Norme di salvaguardia

1. Nel Caso in cui entro i successivi termini di proroga l'opera non è stata conclusa sarà applicata una sanzione pari al 25% del costo di assegnazione dell'area per ogni anno di ritardo.
2. Nel caso in cui il Concessionario non presenti il progetto nei termini di cui al comma 1 dell'art. 64, incorre nella sanzione della revoca della concessione che sarà disposta con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e notificata al concessionario. Il concessionario non potrà richiedere la restituzione della somma corrisposta per la concessione che rimarrà al Comune a titolo di rimborso spese procedurali. Il comune disporrà di nuovo dell'uso dell'area che potrà essere ceduta in concessione ad altri richiedenti.

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 64 - Divisione- Subentri

1. Più concessionari, aventi diritto, possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con scrittura privata, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi

diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 62, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato dal comune.

8. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari salvo che non sia stato comunicato al Comune, in forma scritta, di aver lasciato disposizioni scritte a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e alla inumazione delle salme presenti all'interno del sepolcro in area comune.

Art. 65 - Rinuncia a concessione di loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà, ai rinuncianti aventi titolo, il rimborso di una somma pari all'80% della tariffa in vigore al momento della concessione suddivisa in tante annualità quanti sono gli anni della concessione e riconosciuta per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.

2. Il concessionario o suoi eredi legittimi, come stabiliti dal codice civile, possono rinunciare in favore di un familiare così come disciplinato dall'art. 62 del presente regolamento a condizione che rinuncino al rimborso dovutogli e che il subentrante paghi al Comune una somma pari alla tariffa vigente al momento del subentro. Tale facoltà potrà essere esercitata tramite richiesta scritta, a firma del concessionario o suoi eredi legittimi, e del subentrante, da inoltrare al Responsabile del Servizio Cimiteriale che, accertata l'idoneità del subentrante, determina l'assegnazione del loculo che sarà perfezionata con la stipula di un nuovo contratto.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 66 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 1° comma dell'art. 59, salvo i casi di decadenza, quando: a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa

d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. Tali manufatti, rientrati nella disponibilità del comune, saranno ceduti in concessione a corpo unico a mezzo di bando pubblico con prezzo a base d'asta determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e per una durata di anni 99 rinnovabili così come previsto all'art. 59 comma 2 del presente regolamento. Nel caso in cui la gara andasse deserta dopo due avvisi pubblicati all'albo pretorio on-line del comune e affissi sul manufatto interessato, il comune provvederà all'assegnazione dei singoli loculi e cellette che compongono il manufatto secondo le modalità e per la durata previste dagli artt. 60 e 61 del presente regolamento.

Capo III

REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 67 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del DPR 10.9.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concessa agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona e costruzione indicati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tutte le spese di trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia, almeno un mese prima, al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. Le concessioni di suoli cimiteriali a tempo determinato di durata superiore ai 99 anni eventualmente rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate dal Comune, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non siano in vita familiari del concessionario così come definiti dall'art. 62 aventi diritto all'uso, qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile, tempestivamente, provvedere all'ampliamento ovvero alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Art. 68 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 64;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune, secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento apposito.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti .

Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune che procederà all'assegnazione degli stessi secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 68 del presente regolamento. L'assegnazione potrà essere effettuata anche prima del restauro ponendo a carico del nuovo concessionario gli oneri relativi.

Art. 70 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Non hanno effetto nei confronti del Comune eventuali atti di cessioni sottoscritti tra Enti Religiosi e utenti dei loculi che implicino una durata dell'uso eccedente la durata della concessione del suolo in favore dell'Ente.

5. Alla scadenza della concessione del suolo cimiteriale il Comune rientra nella piena disponibilità della Tomba, cappella o del loculo e procederà alle relative assegnazioni secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

6. Le concessioni effettuate in passato senza prefissione del termine di scadenza si presumono avere una validità di 99 anni; la medesima disposizione si applica a tutte le aree rientranti nel perimetro del cimitero comunale utilizzate da Enti e soggetti privati anche in assenza di specifico provvedimento o in assenza di convenzione di concessione, se rientranti nei casi previsti dall'art. 95 del presente regolamento; alla scadenza del periodo di 99 anni si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Titolo IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione di ogni lavoro di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposito titolo autorizzativo così come previsto dalla legislazione vigente.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
4. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo

Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su autocertificazione attestante la conformità alle norme igienico sanitarie e del D.P.R. 285/90 da parte del tecnico incaricato. In alternativa, i progetti di costruzione, ove previsto, possono essere presentati mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato dalla normativa edilizia vigente o piano regolatore cimiteriale.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Le ditte esecutrici dei lavori che abbiamo necessità di accedere all'area cimiteriale con autocarri o altri mezzi di lavoro, devono presentare apposita istanza al Comando di Polizia Municipale, producendo:
 - copia documento di identità del titolare della ditta esecutrice;
 - copia titolo autorizzativo dei lavori;
 - data di inizio e data di fine degli stessi;
 - versamento della tassa sul ccp intestato alla Polizia Municipale;
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative al consumo di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 74 - Recinzione delle aree - Materiali di scavo - Rifiuti cimiteriali

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'Autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del D.P.R. n.254/2003 e dal Dlgs.vo n.152/2006.
5. Le modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 75 - Introduzione e deposito di materiali

46

1. E' permessa la circolazione di piccoli veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 76 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, compatibilmente con l'apertura del cimitero con esclusione dei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, valutate dallo stesso Responsabile.

Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

In occasione della Commemorazione dei Defunti, per un periodo temporale stabilito dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, le imprese devono sospendere tutte le lavorazioni relative alle costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali.

Art. 78 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 73.

Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente alle attività cimiteriali, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il Personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Art. 80 - Attività funebre – Autorizzazione – Formazione

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio dell'autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto all'art.15 del R.R. n.8/2015. L'attività funebre comprende congiuntamente le seguenti funzioni:

a) occuparsi della salma;

b) la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;

c) l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;

d) l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e resti mortali.

2. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività di cui al primo comma. Fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;

b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte della ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;

c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;

d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi, assunti direttamente dal titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;

e) Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

5. I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente essi documentano al Comune, che ha loro rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed il possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della L.R. n. 34/2008, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

10. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal comune, effettuano le seguenti prestazioni:

a) Il servizio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12. L' autorimessa adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal D.P.R. n. 285 /1990 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani

di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13. Le associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

14. Si recepiscono integralmente gli artt. 16 "Personale e profili professionali" e 17 "Percorsi formativi" del R.R. n. 8/2015.

Art. 81 - Sospensione e revoca dell'attività funebre – Divieti

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni, o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10gg. ad un massimo di 60gg.

3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.8 comma 1 del R.R. n. 8/2015 il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. E' fatto divieto, altresì, alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V – CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Capo I

COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Il Comune salvaguardia la salute e l'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e realizza un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente

Art. 82 - Costruzione dei Cimiteri per animali d'affezione

1. I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio Comunale.

2. Presso l'ufficio Tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990, in scala 1:500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

3. La planimetria, predisposta da un tecnico abilitato, comprende anche le zone circostanti nel territorio con le relative zone di rispetto.

Art. 83 - Autorizzazione della struttura cimiteriale - Iter Amministrativo

1. In analogia alla disciplina che presiede alla costruzione dei cimiteri e secondo le forme individuate dalla normativa vigente, il Comune rilascia l'autorizzazione della struttura cimiteriale pubblica o privata per animali da compagnia.

2. Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed , eventualmente, gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore ferme restando le competenze del Comune di cui all'art.25 ,c.3 del R.R. n. 8/2015.

3. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

4. L'Amministrazione comunale, anche su proposta della ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 84 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

Compete all'Area funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:

- a) il rilascio dei pareri di cui all'art. 25 del comma 2 del R.R. n. 8/2015;
- b) la vigilanza igienico sanitaria sull' impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
- c) la comminazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 186 del 01.10.2012.

Art. 85 - Compiti del soggetto gestore della struttura

Si recepisce integralmente l'art. 27 "Compiti del soggetto gestore della struttura" del R.R. n. 8/2015.

Art. 86 - Spoglie animali destinate al cimitero e Servizi offerti

Si recepisce integralmente l'art. 28 "Spoglie animali destinate al Cimitero e servizi offerti del R.R. n. 8/2015.

Art. 87 – Trasporto

Si recepisce integralmente l'art. 29 "Trasporto" del R.R. n. 8/2015.

Art. 88 - Caratteristiche strutturali e funzionali

Si recepisce integralmente l'art. 30 "Caratteristiche strutturali e funzionali" del R.R. n. 8/2015.

Art. 89 - Impianti e funzioni collaterali

Si recepisce integralmente l'art. 31 "Impianti e funzioni collaterali" del R.R. n. 8/2015.

Art. 90 - Fosse di seppellimento

Si recepisce integralmente l'art. 32 "Fosse di seppellimento" del R.R. n. 8/2015.

Art. 91 – Sistema di seppellimento

Si recepisce integralmente l'art. 33 "Sistema di seppellimento" del R.R. n. 8/2015.

Art. 92 – Sistema di incenerimento

Si recepisce integralmente l'art. 34 "Sistema di incenerimento" del R.R. n. 8/2015.

Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri e/o Benemeriti" ove il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alle ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 94 – Registro

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie deve essere tenuto anche con i mezzi informatici ed essere corredato di mappa grafica.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, della sussistenza e delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune
3. Ad ogni posizione in registro dovrà corrispondere un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 95 - Annotazioni in registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 97 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 96, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 96.

Art. 98 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale predispone entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 100 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 101 - Responsabile del Servizio Cimiteriale

Spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 102 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75 per le quali non risulti essere stato stipulato o risulti essere irreperibile il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla Concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via Amministrativa, anziché ordinariamente in via Giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, la durata del diritto d'uso è disciplinata dall'art. 59 del presente Regolamento.

Art. 103 - Personale addetto ai Servizi Cimiteriali

Il personale addetto ai servizi cimiteriali sarà composto secondo la dotazione organica e il seguente mansionario:

- a) generalmente deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento. Deve inoltre, per ogni cadavere ricevuto, ritirare e conservare presso l'apposito Ufficio del Cimitero le varie Autorizzazioni che vengono ricevute presso l'ufficio ed annotate giornalmente sopra apposito registro fornito dall'Ufficio Comunale;
- b) custodire le chiavi dei locali del Cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del Cimitero stesso;
- c) sorvegliare acchè sia tenuto in stato di decenza e decoro tutto il Cimitero, le adiacenze e le immediate strade di accesso;
- d) provvedere all'apertura e la chiusura del Cimitero;
- e) tenere aperto il Cimitero secondo gli orari prefissati;
- f) fare eseguire tutti i lavori e preparare gli spazi di terreno destinati alla piantagione fiorifera con diligenza ed arte;
- g) curare che le costruzioni per tumuli, edicole, tombe e cappelle, vengano dagli interessati, fatte eseguire secondo il progetto previamente approvato in conformità degli articoli precedenti;
- h) disimpegnare qualunque altra attribuzione che gli verrà eventualmente affidata dalla Autorità Municipale e dal Responsabile del Servizio cimiteriale, che abbia naturalmente attinenza con i servizi del Cimitero;
- i) comunicare con immediatezza, al Responsabile del proprio servizio, ogni qualsiasi inosservanza riguardante il presente Regolamento;
- l) assistere agli incarichi delle eventuali autopsie che si facessero nel Cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, ecc..;
- m) assistere alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, traslazione, estumulazione.

Art. 104 - Importi di concessioni e rimborso spese

Gli importi dovuti per le concessioni nei Cimiteri e quelli dovuti a titolo di rimborso spese per forniture e servizi sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 105 - Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi degli Artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 3 marzo 1934, n.383, in relazione agli Artt.1 e seguenti della Legge 3 maggio 1967, n.317. Per le infrazioni commesse dalle Ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei Cimiteri, il Sindaco, su proposta motivata del Responsabile del Servizio Cimiteriale, può sospendere la stessa dall'esercizio della sua attività presso il Comune per un periodo indeterminato; in caso di gravità dell'infrazione o recidiva, il Sindaco, su proposta motivata del Responsabile del Servizio Cimiteriale, può dichiarare la cancellazione dal registro di categoria di cui al presente regolamento.

2. Per le violazioni delle disposizioni della L.R. n. 34/2008 e del Regolamento Regionale n. 8/2015 salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel Dlgs. n. 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni di cui all'art. 35 "Sanzioni amministrative" del R.R. n. 8/2015:

- a) da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 34/2008;
- b) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli art. 10 e 10/bis L.R. n. 34/2008;
- c) da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L.R. n. 34/2008;
- d) da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap. II e Cap. III del presente Regolamento
- e) da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Titolo V Capo I - "CIMITERI PER ANIMALI DI AFFEZIONE" del R.R. n. 8/2015.

3. Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio comunale.

4. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio regionale.

Art. 106 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, nella L.R. n. 34/2008, ai Capi I,II,III,IV, V, VI del R.R. n. 8/2015 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265. Sono espressamente recepiti, per farne parte integrante del presente Regolamento comunale, i certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, di competenza comunale, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica di cui all'art. 37 del R.R. n. 8/2015.

Art. 107 – Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono variate con delibera della Giunta Comunale.

Art. 108 - Abrogazione di norme precedenti

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 255 del 10/06/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è integralmente sostituito dal presente regolamento.

Art. 109 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriali entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Art. 110

1) Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure, al presente Regolamento sono allegati i seguenti certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica, per farne parte integrante:

a) Certificati:

a.1 Trasporto salma;

- a.2 Necroscopico - Accertamento realtà della morte;
- a.3 Nulla osta sanitario alla cremazione;
- a.4 Certificato per il trasporto degli animali d'affezione morti.

b) Modelli

- a.1 attestato di formazione per la qualificazione professionale dei responsabili delle imprese funebri;
- a.2 attestato di formazione per la qualificazione professionale di operatore funebre;
- a.3 elenco partecipanti ammessi alla verifica finale;
- c) Modelli-tipo:
 - b. 1 dichiarazione di morte;
 - b. 2 avviso di morte;
 - b. 3 conferimento mandato per servizio funebre;
 - b. 4 istanza e autorizzazione al trasporto di cadavere;
 - b. 5 verbale di identificazione di cadavere e chiusura feretro;
 - b. 6 richiesta di autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere /resti mortali, al trasferimento e alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
 - b. 7 autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
 - b. 8 verbale di dispersione delle ceneri;
 - b. 9 richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione.

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui: - Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
 D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (Regolamento di Polizia Mortuaria),
 L.30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); art.24,
 L. 31.5.95 n.218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;
 D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L.31/07/2002, n. 179);
 art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria);
 L.R. 15/12/2008, n. 34 e s.m.i. “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”;
 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori),
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d’affezione.,
 D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art.1) Regolamento di polizia veterinaria;
 DPCM 28/02/2003 Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy,
 Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).
 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.

Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera , e succ. mod

DGR. 2234 del 30/11/2013 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09.